

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle tradizioni
Settore Turismo

SERVIZIO DI STEWARD IN AREA MARCIANA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE:

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

- Art. 1- Oggetto del Contratto
- Art. 2- Durata del Contratto
- Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

- Art. 4- Luogo di esecuzione del servizio
- Art. 5- Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice
- Art. 6- Termini di esecuzione
- Art. 7- Responsabile del Procedimento, Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
- Art. 8- Contestazioni e penali
- Art. 9 –Fatturazione e pagamenti

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

- Art. 10- Obblighi assicurativi
- Art. 11- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa
- Art. 12- Tracciabilità dei flussi finanziari

SEZIONE 4 – NORME FINALI

- Art. 13- Cauzione definitiva
- Art. 14- Recesso e risoluzione del contratto.
- Art. 14 bis – Recesso per sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip
- Art. 15- Cessione del contratto
- Art. 16- Cessione dei crediti
- Art. 17- Subappalto
- Art. 18- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 19- Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 20- Definizione delle controversie
- Art. 21- Tutela dei dati personali

ABBREVIAZIONI

- Codice: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
- D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/IMPRESA APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE: Comune di Venezia;
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO: l'Impresa aggiudicataria;
- c) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1- Oggetto del Contratto

Al fine di garantire un servizio di steward presso l'Area Marciana e i relativi accessi, da svolgersi per mezzo di personale qualificato in supporto alla Polizia Locale con funzioni legate prevalentemente all'informativa sul decoro e sui comportamenti vietati nella Città, si intende stipulare con un Operatore Economico un contratto di servizio.

L'esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2. Durata del Contratto

Il Servizio avrà durata **dal 21/09/2017 al 29/10/2017 inclusi** e, salvo diversa comunicazione espressa dell'Amministrazione in fase di aggiudicazione, avrà decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione del Contratto medesimo (consegna del servizio).

Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi

L'importo contrattuale ammonta a € 39.999,00 o.f.e.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi del successivo art. 11 del presente Capitolato.

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

Art. 4- Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto nel Comune di Venezia, presso l'Area Marciana e relative vie di accesso.

Art. 5. Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice

L'appaltatore dovrà comunicare al Settore Turismo il nominativo del proprio Referente Tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto del presente Servizio.

L'impresa, tramite il proprio Referente Tecnico, assicura l'organizzazione e la gestione tecnica del Servizio.

Art. 6- Termini di esecuzione

Si richiede che gli steward siano presenti in numero di 8 persone per almeno 5 ore al giorno e in numero di 4 persone per almeno ulteriori 3 ore al giorno per un totale complessivo minimo di 52 ore

giornaliere.

Ogni eventuale assenza giornaliera, oraria o frazione di 20 minuti, di ciascuno steward, la quale possa comportare una riduzione del servizio come sopra indicato, andrà comunicata in anticipo via email al settore Turismo (turismosostenibile@comune.venezia.it).

Gli steward dovranno avere adeguato profilo professionale, affinché il gruppo complessivamente considerato soddisfi giornalmente l'informazione turistica nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco. All'interno della coppia almeno uno dei due steward deve conoscere la lingua inglese.

Gli steward dovranno fornire a cittadini e ospiti informazioni atte a sensibilizzare il rispetto e la tutela dell'area monumentale Marciana, il rispetto delle regole di civile convivenza stabilite dalle normative comunali, nonché al miglior utilizzo dei servizi pubblici e privati. A tal fine potranno distribuiranno materiale informativo messo a disposizione dall'Associazione Piazza San Marco e dal Comune di Venezia, anche per il tramite delle sue partecipate.

Gli steward avranno il compito di segnalare al personale di Polizia locale presente in area Marciana e comunque raggiungibile telefonicamente, qualsiasi violazione al decoro o alle regole di comportamento previste nel regolamento di Polizia Urbana e da questo sanzionate.

Gli steward, durante la loro attività, indosseranno una apposita divisa operativa che li renderà immediatamente riconoscibili. Sarà a cura del personale in servizio indossare sempre e con decoro la divisa. L'approvvigionamento delle divise è a carico dell'impresa aggiudicataria e dovrà essere così composta: cappello bianco e maglietta bianca, con: logo Comune di Venezia, logo Associazione di Piazza San Marco, Gonfalone di Venezia, scritta #EnjoyRespectVenezia, come da esempio qui sotto riportato. I loghi e scritte in alta definizione per la stampa saranno forniti dal Comune di Venezia a questo singolo ed unico scopo, mantenendone comunque i diritti d'uso e copyright. Al termine del servizio le divise andranno distrutte o comunque non potranno mai essere utilizzate in luogo pubblico senza l'autorizzazione scritta del Comune di Venezia.



L'Amministrazione comunale metterà a disposizione del gruppo di steward apposito locale previamente individuato per il deposito di materiale utile all'espletamento del servizio.

L'impresa aggiudicataria anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio, si impegna ad assumere ed utilizzare in via prioritaria per l'espletamento del servizio, il personale precedentemente adibito al servizio stesso (quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario) purchè il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

L'impresa aggiudicataria dovrà compilare al termine di ogni giornata di servizio un Rapporto Giornaliero dell'attività (utilizzando un modello che sarà fornito dal Settore Turismo) da consegnare a mano agli uffici del Settore Turismo (Isola Nova del Tronchetto 9/10, Venezia) o inviare via email (turismosostenibile@comune.venezia.it).

Infine, l'impresa aggiudicataria dovrà compilare al termine del servizio un Rapporto Finale dell'attività (utilizzando un modello che sarà fornito dal Settore Turismo) da consegnare a mano agli uffici del Settore Turismo (Isola Nova del Tronchetto 9/10, Venezia) o inviare via email (turismosostenibile@comune.venezia.it).

Art. 7- Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 111 co.2 del D. Lgs. 50/2016, nonché le Linee Guida di ANAC, n.3 di attuazione del D.Lgs 50/2016, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 stesso, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, avvalendosi di altri Assistenti, con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere.

Nell'esecuzione dei servizi l'impresa aggiudicataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto a quelle menzionate nel presente articolo.

I soggetti di cui al presente articolo si riservano altresì la facoltà di verificare la corretta esecuzione del Servizio, di evidenziare le carenze riscontrate nell'esecuzione, i ritardi e le altre eventuali inadempienze contrattuali, avviando le eventuali contestazioni di cui all'art. 8.

La presenza delle suddette figure nonché i controlli e le verifiche eseguiti, non libera l'impresa dagli obblighi di responsabilità inerenti alla buona esecuzione degli interventi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle Leggi o Regolamenti e altre norme in vigore.

Art. 8- Contestazioni e penali

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti in caso di irregolarità ed inadempimenti, l'unica formalità preliminare per l'applicazione di penalità è l'inoltro della contestazione degli addebiti per iscritto tramite posta elettronica certificata.

Entro sette giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'Appaltatore potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, trasmessa all'appaltatore in forma scritta tramite posta certificata, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, saranno applicate le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni ora lavorativa (o frazione di 20 minuti) di assenza di un singolo steward, sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore debitamente documentate;
- € 10,00 per ogni Rapporto Giornaliero non compilato e consegnato entro il 2° giorno successivo a quello di riferimento;
- € 500,00 per la mancata compilazione e consegna del Rapporto Finale entro il 7° giorno dalla conclusione del servizio.

Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'intero importo presunto del Servizio, il Committente potrà risolvere il contratto di Servizio per grave inadempimento dell'Esecutore.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante.

Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 9 –Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66.

L'impresa affidataria dovrà emettere una fattura pari al 50% dell'importo a seguito dell'affidamento quale acconto, e successivamente una fattura pari al restante 50% dell'importo a conclusione del servizio, a saldo.

I corrispettivi verranno liquidati e pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Turismo, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione del Servizio
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Il termine di pagamento viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Art. 10- Obblighi assicurativi

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

Art. 11- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa

a) Sicurezza

L'impresa aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art.18 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte

degli stessi delle disposizioni impartite.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 95 co.10 del D.Lgs. n. 50/2016, l'impresa partecipante alla gara deve indicare, nell'offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio della propria attività. Questi dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio oggetto dell'offerta.

b) Regolarità

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall'impresa subappaltatrice.

La stipula del contratto di Servizio nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co.5 del D.Lgs 50/2016 stesso.

Art. 12- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del Contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

SEZIONE 4 – NORME FINALI

Art. 13 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata, in caso di ribasso d'asta offerto superiore al 10% nei modi descritti all'art.103 comma 1 stesso. L'importo può essere altresì ridotto nei casi e modi previsti all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l'Impresa.

Ai sensi del comma 3 del suddetto art.103 del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente art. 23 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 14- Recesso e risoluzione del contratto.

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in esso previste. Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 108 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide avanzate, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
- sospensione dell'esecuzione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 21 del presente Capitolato speciale;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 19;
- mancata esecuzione del servizio superiore a 2 giorni consecutivi;

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 14bis – Recesso per sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip

Ai sensi dell'articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificata dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

L'Esecutore è obbligato ad effettuare la riconsegna del servizio alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'Esecutore ha diritto al pagamento degli interventi correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

Art. 15- Cessione del contratto

È vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

Art. 16- Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106 co. 13 del D.Lgs 50/2016 dei contratti e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..

Art. 17- Subappalto

E' consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nella misura massima del 30% del valore presunto dell'appalto.

In sede di presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Nei casi e nei limiti di cui all'art. 105 comma 13, del D. Lgs 50/2016, la stazione appaltante procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.

Art. 18- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di

comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19- Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.

Art. 20- Definizione delle controversie

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 21 – Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.